MISURE URGENTI IN MATERIA DI PRODUZIONE LATTIERA E RATEIZZAZIONE DEL DEBITO NEL SETTORE LATTIERO-CASEARIO

# Art. 3

## Rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte

Al fine di consolidare la vitalita' economica a lungo termine delle imprese, accelerare le procedure di recupero obbligatorio degli importi del prelievo latte dovuti dai produttori e deflazionare il relativo contenzioso, il produttore agricolo, che vi abbia interesse, puo' richiedere la rateizzazione dei debiti iscritti nel Registro nazionale di cui all'articolo 2 derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte per i quali si sia realizzato l'addebito al bilancio nazionale da parte della Commissione europea. La rateizzazione di cui al comma 1 e' consentita:

a) per somme non inferiori a 25 mila euro;

b) per una durata non superiore a dieci anni per i debiti inferiori a 100 mila euro;

c) per una durata non superiore a venti anni per i debiti compresi fra 100 mila e 300 mila euro;

d) per una durata non superiore a trenta anni per i debiti superiori a 300 mila euro. Sul debito di cui e' richiesta la rateizzazione si applica il seguente tasso d' interesse:

a) per le rateizzazioni di durata non superiore a dieci anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformita' alla propria Comunicazione (2008/C 14/02), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 14/6 del 19 gennaio 2008, e successive modificazioni, maggiorato di 60 punti base;

b) per le rateizzazioni di durata superiore a dieci anni e non superiore a venti anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformita' alla propria Comunicazione (2008/C 14/02) e successive modificazioni, maggiorato di 160 punti base;

c) per le rateizzazioni di durata superiore a venti anni e non superiore a trenta anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformita' alla propria Comunicazione (2008/C 14/02), e successive modificazioni, maggiorato di 260 punti base. La misura del tasso di riferimento di base di cui al comma 3 e' sostituita fino al 31 dicembre 2012 dal tasso di riferimento di base previsto dal paragrafo 4.4.2 della Comunicazione della Commissione (2009/C 16/01), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 16/1 del 22 gennaio 2009.

Versione in vigore dal 6 febbraio 2009, non più in vigore dal 7 aprile 2009 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario |
| Estremi | Decreto-legge 5 febbraio 2009, n. 4 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2009 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-produzione-lattiera-e-rateizzazione-del/art-3-rateizzazione-dei-debiti-relativi-alle-quote-latte/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it